

## CIRCOLARE N. 7/2012

Pordenone, 30 gennaio 2012

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

### **Oggetto: TASSATE LE AUTO DI LUSSO, LE IMBARCAZIONI E GLI AEREI PRIVATI**

L'articolo 16 del D.L. n.201/11 assoggetta le autovetture, le unità da diporto e gli aeromobili al versamento di una nuova tassa determinata sulla base rispettivamente della potenza in chilowatt ovvero della lunghezza in metri.

Il nuovo prelievo sarà dovuto:

- ➔ dai proprietari dei beni;
- ➔ dagli usufruttuari di essi;
- ➔ dagli utilizzatori che abbiano stipulato un contratto di locazione finanziaria;
- ➔ dagli acquirenti con patto di riservato dominio.

#### **Tassazione delle auto di lusso**

*"A partire dall'anno 2012 l'addizionale erariale della tassa automobilistica ...è fissata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a centottantacinque chilowatt".*

La soglia di potenza dalla quale assoggettare ad addizionale erariale i veicoli scende da 225 kw (limite stabilito in luglio) a 185 kw e al contempo cresce l'importo dell'imposta stabilita per chilowatt passando da 10 a 20 euro.

Conseguenza immediata è che per le auto con più di 225 kw l'importo della tassa dovuta per il 2012 si raddoppia rispetto al 2011, per le autovetture con kw compresi tra 186 e 225 si applica per la prima volta l'addizionale erariale.

La tassa verrà ridotta sulla base dell'anzianità del bene:

- ➔ dopo 5 anni dalla data di costruzione essa sarà pari al 60%;
- ➔ dopo 10 anni dalla data di costruzione essa sarà pari al 30%;
- ➔ dopo 15 anni dalla data di costruzione essa sarà pari al 15%;
- ➔ non sarà più dovuta dopo venti anni dalla data di costruzione.

Per il pagamento dell'addizionale erariale sulle autovetture restano ferme le modalità previste dal co.21 dell'art.23 del D.L. n.98/11, quanto alle sanzioni per omesso versamento la sanzione amministrativa è pari al 30% dell'importo non versato.

#### **Tassazione delle unità da diporto**

Novità assoluta è invece la tassa annuale per lo stazionamento delle imbarcazioni da diporto introdotta sempre dalla Manovra Monti.

Tale tassazione, in vigore dal 1° maggio 2012, si applicherà alle imbarcazioni che stazionano in porti nazionali, navigano o sono ancorate in acque pubbliche.

La tassa è di carattere annuale, sarà calcolata sulla base dei giorni, o frazioni di giorno, in cui la barca staziona in porto, naviga o è ancorata in acque pubbliche, in considerazione della lunghezza dello scafo.

lunghezza in metri	importo dell'imposta al giorno o frazione
da 10,01 a 12	€ 5
da 12,01 a 14	€ 8
da 14,01 a 17	€ 10
da 17,01 a 24	€ 30
da 24,01 a 34	€ 90
da 34,01 a 44	€ 207
da 44,01 a 54	€ 372
da 54,01 a 64	€ 521
oltre 64	€ 703

La tassa verrà ridotta sulla base dell'anzianità del bene:

- ➔ dopo 5 anni dalla data di costruzione essa sarà pari all'85%;
- ➔ dopo 10 anni dalla data di costruzione essa sarà pari al 70%;
- ➔ dopo 15 anni dalla data di costruzione essa sarà pari al 55%;

Un apposito provvedimento stabilirà le modalità ed i termini di pagamento della tassa nonché le modalità di comunicazione dei dati identificativi dell'imbarcazione.

### Imposta erariale su aeromobili privati ed elicotteri

La Manovra *Salva Italia* introduce anche l'imposta erariale sugli aeromobili privati, sugli elicotteri e su altre categorie di velivoli quali alianti, motoalianti, autogiri, aerostati.

La misura e le modalità di calcolo della nuova imposta varieranno a seconda della categoria di beni:

Aeromobili	
peso massimo al decollo espresso in kg	importo della tassa
fino a 1.000	1,5 euro/kg
da 1.000 e fino a 2.000	2,45 euro/kg
da 2.000 e fino a 4.000	4,25 euro/kg
da 4.000 e fino a 6.000	5,75 euro/kg
da 6.000 e fino a 8.000	6,65 euro/kg
da 8.000 e fino a 10.000	7,10 euro/kg
oltre 10.000	7,55 euro/kg
<b>Elicotteri</b>	il doppio di quella degli aerei di corrispondente peso
<b>Alianti, motoalianti, autogiri ed aerostati</b>	450,00 euro

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Cordiali saluti.